

nata dalla carica di professore nell'università di Genova, impiego che dalla legge è dichiarato non ostare all'eleggibilità. Si osservò che la legge stabilì in massima generale non eleggibili i funzionari aventi stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione di una serie di categorie fra le quali si trovano i professori delle università.

E si ragionò a questo modo. Una disposizione di legge può avere una potenza positiva ed una potenza meramente negativa. La legge elettorale poteva quindi dare facoltà ad un impiego di non ostare all'elezione, e questa non sarebbe che una potenza semplicemente negativa, e poteva dare ad un impiego la facoltà di sanare l'ineleggibilità proveniente da un altro impiego.

Si lesse accuratamente l'articolo della legge; ma l'ufficio dalla lettura della legge venne a concludere che il potere che la legge dà agli impieghi dei professori di università, e di altre categorie, sia semplicemente un potere negativo. Che questo non osti all'eleggibilità, ma che non può rendere eleggibile colui che per altra parte è ineligibile; e s'interpretò in questo senso la legge, perchè si disse che quell'eccezione che fa la legge, ed in principio generale, è un privilegio, e che i privilegi vogliono sempre essere interpretati in senso piuttosto restrittivo.

Per queste ragioni l'ufficio ha concluso per la non validità dell'elezione del collegio di Sestri-Levante, avvenuta nella persona del professore cavaliere Bo.

Queste sono le conclusioni che ho l'onore di sottoporre alla Camera.

**RATTAZZI.** Io sono perfettamente d'accordo coll'ufficio II intorno alla non eleggibilità del professore Bo quanto alla sua qualità di direttore della sanità marittima, qualora non concorresse in lui altra qualità; egli non sarebbe eleggibile, perchè la legge all'articolo 97 nel fare un'eccezione a favore di certi impiegati annovera soltanto i membri del Consiglio superiore di sanità, nè può essere confuso col Consiglio superiore di sanità il Consiglio di sanità marittima che è interamente distinto. Quindi credo che non possa essere compreso in questa eccezione; cadrebbe perciò nella regola che i funzionari regii non sono eleggibili.

Ma non posso essere pienamente d'accordo coll'ufficio per quanto concerne l'altra quistione, che cioè il signor Bo, come professore, non divenga eleggibile, per effetto di questa sua qualità, per la quale vien tolto l'ostacolo che si opporrebbe alla sua eleggibilità dalla circostanza che egli è direttore della sanità marittima. Io ritengo che, quando si tratta di un impiego di un funzionario regio il quale si trova in una delle categorie eccettuate, basti che egli sia in una di queste categorie perchè possa essere senz'altro ammesso alla Camera, quantunque ricopra un altro ufficio pel quale non sarebbe eleggibile. Io credo che questo sia il senso letterale della legge, e che il senso letterale della legge corrisponda pure allo spirito di essa.

Il fine che si propone la legge è la proibizione di ammettere impiegati nella Camera, salve le eccezioni che furono poste nella stessa legge a questa proibizione.

La legge all'articolo 97 dichiara che non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato; ma a questa disposizione introduce un'eccezione, l'eccezione cioè rispetto a quegli impiegati che si trovano nelle categorie espressamente indicate nella legge. Or dunque, quando l'impiegato si trova in una di queste categorie, egli ha diritto di dire che si trova escluso dalla proibizione portata dalla legge contro gli impiegati; e questa interpretazione letterale è tanto più evidente quando si consi-

dera che si tratta di un'eccezione, per ciò che concerne gli impiegati, alla regola generale; l'eccezione deve essere interpretata strettamente e secondo tutte le regole di diritto comune; si deve ammettere qualsiasi interpretazione la quale faccia ritornare le cose al diritto comune. Ora qual è il diritto comune? Il diritto comune è quello che è stabilito all'articolo 97, che cioè chiunque possa essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dalla legge.

Se dunque questa è la regola generale, e l'altra è l'eccezione, tutte le interpretazioni, le quali possano indurre a far cessare quest'eccezione, od a richiamare in vigore la disposizione generale, si debbono ammettere.

Ora, coll'interpretazione da me accennata si venne ad ammettere la regola generale: è quindi evidente che quest'interpretazione anziché un'altra deve essere adottata.

Ma vi ha di più: ed è che, se non si ammettesse quest'interpretazione, si cadrebbe nell'assurdo.

Fra le categorie eccettuate vi è quella che ho testè accennata; quella cioè dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione, di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio superiore. Ora uopo è che la Camera ritenga che fra questi Consigli, i membri del Consiglio superiore di sanità sono tutti senza stipendio.

Noti la Camera che la legge ordinatrice del Consiglio superiore di sanità è posteriore di alcuni giorni alla legge elettorale.

Ora, se si volesse ammettere che colui, il quale si trova in una di queste categorie, a cagion d'esempio nella categoria del Consiglio superiore di sanità, non possa per effetto di questa sua posizione riscattare, per così dire, l'ineleggibilità che potrebbe essere unita ad un altro ufficio, io domando alla Camera a qual uopo si sarebbe fatta quest'eccezione.

Egli è evidente che i membri del Consiglio superiore di sanità, e di quegli altri Consigli ai cui membri non è attribuito verun stipendio, non si trovano compresi nella disposizione generale della legge, poichè l'articolo 97 dichiara che non sono eleggibili i funzionari regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. Dunque, se l'ufficio di questi consiglieri era puramente circoscritto a quello di sedere nel Consiglio superiore di sanità, essi non avevano bisogno di un'eccezione speciale per essere ammessi nella Camera, perchè la regola di proibizione contro gli impiegati certo non li colpiva.

È dunque evidente che non per altro scopo si è fatta quest'eccezione, se non se affinché, per effetto della loro qualità di consiglieri nel Consiglio superiore di sanità, potessero, per così dire, riscattarsi da quell'ineleggibilità, che li colpirebbe per l'effetto di altro ufficio, il quale ordinariamente è congenito a quello di membri di questi Consigli.

Io credo che non si potrebbe, senza cadere in un assurdo, ammettere un'interpretazione contraria.

Quindi, come diceva, oltre l'interpretazione letterale, che, a mio avviso, non ammette replica, tale è lo spirito che informa la legge.

Il motivo su cui si fonda l'esclusione degli impiegati, a senso della legge elettorale che ci governa, non è il timore della dipendenza dal potere esecutivo, come fu ieri accennato da uno dei relatori: il legislatore ha considerato che, quanto agli impiegati, non vi era a temere questo pericolo; l'indipendenza è assicurata senza che vi sia necessità di escludere interamente il corpo degli impiegati dalla Camera.

E, d'altra parte, quand'anche si volessero ammettere quegli impiegati soltanto che si considerassero indipendenti, tuttavia, per altre considerazioni, questa loro indipendenza non sarebbe punto guarentita.